



CITTA' DI ALTAMURA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E

BROKERAGGIO ASSICURATIVO

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, da parte del Comune di Altamura (in seguito denominato "Ente"), del servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, ad idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS.

Il servizio dovrà espletarsi ai patti, termini, modalità e condizioni di seguito specificati.

Dalla data di decorrenza del servizio il Broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'Ente, compresa la gestione dei sinistri.

2. VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo stimato del presente appalto è presuntivamente quantificato in € 88.000,00= (imposte incluse), con oneri per la sicurezza pari a zero.

Il suddetto valore corrisponde all'importo massimo presunto delle provvigioni, calcolato, comprensivo di arrotondamenti, applicando ai premi imponibili annuali delle polizze assicurative in corso, di cui all'articolo che segue, la percentuale di provvigione del 11% ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale è del 4%; tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica, ed al netto delle regolazioni.

Si fa presente che l'importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall'Ente rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell'Amministrazione.

Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e per la determinazione delle cauzioni.

3. SITUAZIONE ASSICURATIVA

Le polizze stipulate dall'Ente al momento sono le seguenti:

NUMERO	RAMO	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	PERIODO	PROSSIME SCADENZE ANNUALITA'
1	RCT/O	€ 111.515,50	€ 91.219,22	31/10/2017 - 30/06/2020	31/12/2018 31/12/2019 (sei mesi)
2	RCA AUTO	€ 27.936,00	€ 24.468,85	30/06/2017 - 30/06/2020	30/06/2018 30/06/2019
3	INFORTUNI CUMULATIVA	€ 10.303,59	€ 9.871,23	30/06/2017 - 30/06/2020	30/06/2018 30/06/2019
4	KASKO	€ 4.640,00	€ 4.088,11	30/06/2017 - 30/06/2020	30/06/2018 30/06/2019
5	FURTO E RAPINA	€ 10.310,00	€ 8.433,53	31/12/2017 - 30/06/2020	31/12/2018

					31/12/2019 (sei mesi)
--	--	--	--	--	-----------------------

I premi sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e delle franchigie.

Il contratto di brokeraggio assicurativo in essere scade il 03/09/2018, pertanto, per tutti i premi assicurativi in scadenza sino a tale data, le provvigioni spetteranno all'attuale Broker.

Si evidenzia infine che, relativamente al rischio RCT/O questo Ente procede alla gestione diretta dei sinistri per soli danni fino all'importo della franchigia pari a € 10.000,00 per sinistro.

4. PRESTAZIONI

Le prestazioni inerenti l'incarico, in via tassativa ma non esaustiva, sono le seguenti:

- a) Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi in capo all'Ente, ai suoi dipendenti ed amministratori e delle relative coperture assicurative e consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture e mediante l'analisi delle polizze in essere;
- b) Analisi delle coperture esistenti con riguardo in particolar modo, all'efficacia ed economicità con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di una nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell'Ente ed alla situazione di sinistrosità che la caratterizza; Eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Comune in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
- c) Collaborazione con l'Ente nella individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare;
- d) Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti nei capitolati/contratti/convenzioni/regolamenti **entro 7 giorni** dalla richiesta;
- e) Consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di amministratori e personale dell'Ente che ne faccia richiesta per problematiche professionali e/o di categoria;
- f) Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire nei tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Ente;
- g) Collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già incorso;
- h) Gestione per conto del Comune di tutte delle polizze stipulate a seguito delle procedure di affidamento, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- i) Assistenza e gestione di eventuali sinistri;
- j) Riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire alla Comune la continuità della copertura assicurativa;

- k) Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- l) Redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.
- m) Verifica del rispetto da parte delle Compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- n) Predisposizione di report con frequenza annuale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, sinistri riservati e senza seguito, ecc..) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);
- o) Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia di Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente gli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di gara a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie di assicurazione aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli, ecc...);

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

L'offerta tecnica presentata in sede di gara integra a tutti gli effetti i contenuti minimi della prestazione e gli obblighi del Broker previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

5. DURATA DELL'INCARICO

Il contratto avrà durata di n.6 (sei) anni dalla data di decorrenza del 01/01/2019, con possibilità di proroga tecnica nelle more del completamento di nuova procedura di gara per un periodo massimo di 6 mesi senza la necessità di consenso preventivo dell'aggiudicatario. Detta proroga tecnica si considera accettata fin dall'inizio, per mezzo della firma del contratto.

In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione secondo quanto previsto dall'art. 13, il Broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Ente stesso.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 s.m.

6. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- Dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità dell'Ente;
- Dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- Non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- È tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del c.c.

Sono a carico del Broker:

- Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

7. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker trasmette all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie etc) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

8. RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi camerali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che

comportino responsabilità amministrativa degli organi camerali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al Servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 21.

9. OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

10. PREROGATIVE DELL'ENTE

E' facoltà dell'Ente, a suo insindacabile giudizio, di avvalersi del Broker per tutte o anche solo per alcune delle prestazioni indicate nell'art. 4.

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

12. REFERENTE DEL BROKER

Il broker si obbliga a designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica).

13. RISOLUZIONE E RECESSO

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente

legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempimenti o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209/05, o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito, ovvero in caso di cessione dell'azienda, di concordato preventivo, di stato di moratoria, o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

14. INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

15. COMPENSI DEL BROKER - PROVVIGIONI

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie Compagnie di assicurazione, si dà e si prende atto che l'entità dei compensi provvigionali posti a carico delle suddette Compagnie, dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal Comune con l'assistenza del Broker e, comunque, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l'appalto del servizio.

Parimenti l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure ad evidenza pubblica avviate per la scelta dell'assicuratore, indette con la consulenza del broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato inoltre sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione in ragione di polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili dei contratti di assicurazione (Rami RCA e Rami diversi da RCA).

Per le polizze già stipulate alla data di aggiudicazione del presente appalto, le provvigioni previste nei relativi contratti sottoscritti con le Società di assicurazione, resteranno invariate fino alla scadenza delle polizze stesse.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza naturale del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.

16. PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione.

17. ONERI FISCALI

Sono a carico del Broker tutte le spese di bollo e quelle per la registrazione, nonché ogni onere fiscale consequenziale alla stipula del contratto.

18. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario, dovrà stipulare a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da un istituto autorizzato, secondo le specifiche dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 (10% dell'importo contrattuale) per tutta la durata del contratto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di cessazione del rapporto, in assenza di contestazioni da parte dell'Amministrazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario o di revoca del contratto, la cauzione potrà essere incamerata in tutto o in parte a titolo di penale, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno.

La cauzione resterà vincolata per l'intera durata del contratto, comprese eventuali proroghe, e verrà svincolata, ovvero restituita, solo dopo la definizione di ogni pendenza concernente il contratto medesimo.

19. PENALITÀ

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

1) € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

2) € 5.000,00 (euro cinquemila/00), per omissioni o per ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere.

Le penalità, qualora non pagate in corso di esecuzione dell'appalto, verranno introitate dall'Ente, senza formalità di sorta, dalla garanzia bancaria o assicurativa di cui al precedente articolo.

20. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dei rapporti per le quali si faccia questione è escluso il ricorso all'arbitro o ad altra forma di composizione extra-giuridiche.

Competente a conoscere delle eventuali controversie sarà esclusivamente l'Autorità Giudiziaria – Foro di Bari.

21. POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Le suddette coperture dovranno prevedere massimali non inferiori a quelli stabiliti dall'IVASS per ciascun sinistro e per tutti i sinistri nel corso della durata. Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3 della legge citata.

Il contraente si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010.

23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In tutti i casi in cui le transazioni relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a., il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

24. NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia nell'ambito del territorio dello stato italiano.

25. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.